



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Regione Puglia (CSR 2023-2027) – intervento SRG06 – “LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale” – Approvazione dell’Allegato A “Piano di Azione (PdA) in attuazione della STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE” - Determina N. 00006 del 07/03/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 001

Lista FAQ (DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI)

del 19/03/2024

- 1. Domanda.** Con riferimento allo schema del PdA proposto si chiede se sia possibile modificare alcuni elementi/voci che non interessano (esempio se un intervento è a bando lasciare la sola voce a bando e cancellare il resto).

Risposta. Si raccomandano i GAL a rispettare lo schema. Le voci che non interessano non saranno compilate. Come nell’esempio prospettato, in caso di bando verrà indicata la corrispondente tipologia conservando comunque le altre.
- 2. Domanda.** Con riferimento al paragrafo 2 “Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti” il Gal ha individuato, nell’ambito delle attività di animazione e analisi determinati obiettivi specifici. Si chiede se vadano indicati tali obiettivi ovvero fare riferimento agli OS contemplati nel CSR/PSP.

Risposta. Nella predisposizione del paragrafo 2 il GAL indicherà gli obiettivi specifici (OS) individuati nella propria attività di animazione e analisi, nonché la correlazione, con quelli previsti nel PSP/CSR (SO). Si presume che gli obiettivi individuati nella propria strategia siano una declinazione degli obiettivi specifici previsti nel PSP/CSR.
- 3. Domanda.** Con riferimento agli obiettivi settoriali, indicati al paragrafo 2, vi sono perplessità circa l’indicazione delle “tipologie di attività” che si ritiene debbano essere già indicate nel paragrafo 5.1 “Finalità e descrizione generale”

Risposta. Nel paragrafo 5.1 devono essere inserite le finalità dell’intervento.
- 4. Domanda.** Nel paragrafo 3 “Esigenza o esigenze affrontate durante l’azione” si chiede se occorra inserire i fabbisogni rilevati seguendo la stessa impostazione del CSR e se occorra indicare se strategica/qualificante.

Risposta. Nel paragrafo 3 saranno indicati i fabbisogni locali dell’area del GAL e la correlazione con le esigenze individuate nel PSP/CSR.
- 5. Domanda.** Si chiede in quale paragrafo vada inserita la quantificazione degli indicatori.

Risposta. Al paragrafo 4 “Indicatore o indicatori di risultato (codice, descrizione e quantificazione obiettivo per anno)” saranno indicati, in modalità descrittiva, il/gli RI dell’azione con descrizione e loro quantificazione per anno finanziario. Per poter misurare il target degli indicatori è necessario inserire la quantificazione degli indicatori e l’anno in cui tale valore si stima di raggiungerlo. Poiché l’indicatore R.38 utilizzato in fase di approvazione del PSP non è sufficiente a valorizzare il contributo di Leader nell’ambito del quadro comune degli

indicatori, ogni PdA individua gli RI coerenti (in realtà già individuati nella SSL) con gli interventi/azioni che intende attivare e quantifica i rispettivi valori nelle annualità in cui verranno effettuati i pagamenti. A tal proposito si rammenta che una singola operazione può contribuire a più di un indicatore di risultato. Agli indicatori è sicuramente necessario associare le informazioni generali, utili anche ai fini del monitoraggio e della valutazione, relative al numero di operazioni totali e alle previsioni di spesa ipotizzate nelle SSL suddivise per **annualità finanziaria** poiché, si ricorda, che l'indicatore viene valorizzato per intero al momento del primo pagamento (esclusi anticipi). Per quanto riguarda le modalità di individuazione degli indicatori di risultato, si conviene che essi debbano essere rappresentativi delle tipologie di azioni attuate e degli obiettivi/temi su cui si interviene. Per programmare e quantificare i valori annuali previsionali degli RI è necessaria una pianificazione di spesa (Tabella: Cronoprogramma della previsione di spesa degli interventi per anno) che si prevede di realizzare in un determinato anno finanziario, ossia dal 16 Ottobre dell'anno N-1 al 15 Ottobre dell'anno N. Risulta pertanto necessario che sia esplicitato, in via preliminare, il collegamento tra le azioni, gli obiettivi/temi e la relativa spesa che si prevede di realizzare (erogata).

6. Domanda. Circa i Principi di selezione si chiede se occorra essere generici oppure inserire nel PdA il dettaglio.

Risposta. Nel PdA devono essere indicati i principi di selezione della scheda di intervento e, con riferimento a questi, il GAL può non applicare per il suo territorio, debitamente giustificato, un determinato principio di selezione. Sulla base dei principi di selezione il GAL elaborerà i criteri di selezione secondo le disposizioni previste all'articolo 33 par. 3 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060.

7. Domanda. Nel CSR e PSP gli obblighi sono indicati in maniera generica. Unico obbligo trovato riguarda la pubblicità di cui al Regolamento (UE) 129/2022. Non si trova altro.

Risposta. Ogni scheda di intervento contiene impegni e obblighi a cui occorre fare riferimento. Ulteriori impegni e obblighi previsti dalla normativa nazionale e/o regionale per singolo intervento potranno essere declinati successivamente anche in relazione alle schede delle riduzioni ed esclusioni che saranno predisposte nei prossimi mesi.

8. Domanda. Per le spese ammissibili si chiede di specificare se occorra inserire le specifiche nel PDA o limitarsi a indicare rimando alle Sezioni paragrafo 4.7.3 del PSP e ai regolamenti. Nello schema non vi è alcun riferimento.

Risposta. In relazione agli investimenti, occorre fare riferimento al paragrafo 5.7 "Criteri ammissibilità delle operazioni di investimento" declinando, ove sia necessario, le condizioni previste dal PSP/CSR in relazione alla realtà del GAL (per esempio: territorio regionale per la Regione diventa territorio GAL per il Leader). Nello stesso paragrafo, con riferimento "all'ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni" si inserirà il riferimento alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1 del PSP, fermo restando, che per le azioni ordinarie verrà inserito il dettaglio di spese ove presente nella pertinente scheda di intervento del PSP/CSR. Si valuterà in sede di bando di selezione di inserire una maggiore declinazione delle spese ammissibili.

9. Domanda. Si chiede di chiarire se nel PdA, oltre a indicare gli indicatori di risultato per ogni intervento, occorra anche quantificare gli indicatori.

Risposta. Nel PdA gli indicatori di risultato per ogni intervento devono essere quantificati. Per poter misurare il target degli indicatori è necessario inserire il valore degli indicatori

(quantificare) e anche l'anno in cui tale valore viene raggiunto con le stesse modalità di programmazione utilizzate per le variabili del PSP.

- 10. Domanda.** Con riferimento alle azioni ordinarie, si chiedono chiarimenti sulla possibilità di introdurre alcuni elementi che possano meglio adattare l'intervento alle esigenze del territorio e/o della strategia locale. Per esempio: si chiede se sia possibile nella predisposizione del PdA non considerare un principio di selezione, inserire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari e/o delle operazioni, prevedere importi minimi e/o massimi dei progetti in modo diverso dalla scheda del PSP.

Risposta. Con riferimento alle azioni ordinarie, i GAL hanno la possibilità di introdurre alcuni elementi che possano meglio adattare l'intervento alle esigenze del territorio e/o della strategia locale ma le modifiche non possono derogare i requisiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dai Regolamenti e così come riportato nelle condizioni di ammissibilità delle schede di intervento PSP/CSR. Ad esempio, il GAL può giustificare che non venga applicato, per il suo territorio, un principio di selezione. Diversamente non può accadere per i criteri di ammissibilità ma può inserire ulteriori criteri di ammissibilità, se necessario, per restringere il campo d'azione e concentrare l'intervento su obiettivi specifici territoriali. Sulle condizioni di ammissibilità, come ad esempio gli importi minimi e/o massimi dei progetti in modo diverso dalla scheda del PSP, il GAL può essere più restrittivo ma non può derogare alle condizioni minime e massime derivanti dalle disposizioni regolamentari.

- 11. Domanda.** Come da SSL si intende attuare l'intervento SRG10 a gestione Gal (con il GAL beneficiario SIAN) introducendo alcuni elementi specifici nel contenuto delle attività e prevedendo nel PdA un'aliquota di sostegno pari al 100%. Ora, considerando che l'articolo 77 del Reg. UE 2021/2115 (oltre che la scheda di intervento) prevede per le attività di promozione l'aliquota massima del 70% e trattandosi di azione specifica attuata a regia GAL, si chiede se sia possibile riconoscere l'aliquota di sostegno pari al 100%.

Risposta. Relativamente all'intervento "SRG10 Promozione dei prodotti di qualità" considerando quanto riportato all'articolo 77 del Reg. UE 2021/2115 e nel PSP, l'attuazione a gestione diretta GAL e la possibilità che i GAL beneficino di un'aliquota di sostegno del 100% non è ammissibile.

- 12. Domanda.** Con riferimento all'intervento SRE04, si chiede se sia corretto intendere come start up anche l'ipotesi in cui imprese già esistenti avviino una nuova attività diversa da quella e/o da quelle già svolte (con conseguente nuovo codice Ateco) e, pertanto, se tale impostazione sia compatibile con la scheda SRE04.

Risposta. Nella sezione "Settori produttivi e di servizi per i quali viene sostenuto l'avvio di nuove imprese" della scheda di intervento PSP, il criterio CR05 stabilisce che "Può essere sostenuto l'avvio di nuove imprese in tutti i settori produttivi e di servizio per la realizzazione di attività e servizi per...". Come suggerisce il CR05 ciò che viene in rilievo è **più l'attività (in quanto extra agricola) che l'impresa (intesa come unità giuridico-economica che produce beni e servizi)**; in particolare l'impresa extra-agricola è quella che non esercita le attività previste all'art. 2135 del codice civile. Per cui, all'interno di una impresa, sebbene già esistente, anche la variazione dell'attività (economica) - con conseguente modifica del codice Ateco corrispondente - potrebbe essere considerata come rientrante nell'ambito dell'intervento SRE04, intendendosi per attività economica una serie di atti finalizzati al raggiungimento di un obiettivo economico (produzione o scambio di beni e servizi) posti in essere dall'imprenditore.

Ciascun PdA dovrà descrivere le necessità/esigenze che intende soddisfare mediante le start up non agricole, andando a precisare quali saranno le attività che intende sostenere, individuando le attività che intende promuovere secondo il CR05 e definendo le condizioni per la identificazione di start up in coerenza con la finalità specifica dell'intervento e con gli obiettivi di LEADER sul territorio. Tutto ciò sembra lasciare spazio ad una interpretazione estensiva del concetto di Start up extra-agricola, individuando come tali anche l'avvio di una nuova attività all'interno di una impresa già operante in quanto tale da modificare l'assetto organizzativo dell'attività d'impresa esercitata in precedenza nonché il raggiungimento di obiettivi economici differenti.